



COMUNE DI BARZANÒ
Provincia di Lecco
Viale L. Manara 13
23891 BARZANÒ

COMUNE DI CREMELLA
Provincia di Lecco
Via Don Colombo, 1
23894 CREMELLA



SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N° 4 DEL 16/01/2026

OGGETTO:

ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE ECCETTO RESIDENTI E AUTORIZZATI IN VIA GARIBALDI TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA MANARA E IL NUMERO CIVICO 87 DI VIA GARIBALDI, PER IL GIORNO MARTEDÌ 20.01.2026 DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 10:30, COME DA SEGNALETICA TEMPORANEA POSTA IN LOCO, PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSIZIONAMENTO PARAPETTI.

SEGRETARIO COMUNALE

Preso atto della richiesta assunta al protocollo del comune di Barzanò, visto prot. n. 495/2026 del 15.01.2026, da parte del Sig. Sormani Daniele, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Edile **C.S. S.A.S. Sormani Daniele** con sede a Monticello Brianza (LC) in via del Luciano Manara n.7, CF/P.IVA 04262670138;

Considerato che nella citata richiesta si chiede l'emissione di ordinanza viabilistica per il giorno di martedì 20.01.2026 dalle ore 08:30 alle ore 10:30 di divieto di transito veicolare a tutte le categorie di veicoli eccetto residenti e autorizzati in via Garibaldi tratto compreso tra l'intersezione con via Manara e il numero civico 87 di via Garibaldi, come da segnaletica temporanea posta in loco, al fine di consentire lavori di posizionamento parapetti;

Visto il Codice della Strada vigente (Decreto Legislativo n.285/92 e successive modifiche ed integrazioni);

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16/12/1992, n.495 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che con decreto n. 07 del 31.01.2025 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Polizia locale – Commercio e Servizio Associato di Polizia Locale fra i comuni di Barzanò e Cremella.

Richiamato altresì il decreto sindacale n.04 del 30.01.2025 il quale prevede la sostituzione del Responsabile dell'Area Polizia Locale, Commercio e Servizio Intercomunale di Polizia Locale fra i comuni di Barzanò e Cremella, in caso di assenza, da parte del Segretario Comunale/Responsabile Area Affari Generali, Avv. Mario Scarpa.

ORDINA

PER IL GIORNO MARTEDÌ 20.01.2026 DALLE ORE 08:30 ALLE 10:30 L'ISTITUZIONE DI:

UN DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI, ECCETTO RESIDENTI E AUTORIZZATI FINO ALL'INGRESSO DELLA CORTE DI VIA GARIBALDI AL N.83 (SARA' CONSENTITA SOLO L'ENTRATA, NON SI POTRA' USCIRE INVECE DALLA CORTE), IN VIA GARIBALDI TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA MANARA E IL NUMERO CIVICO 87 DI VIA GARIBALDI, COME DA SEGNALETICA TEMPORANEA POSTA IN LOCO, AL FINE DI CONSENTIRE LAVORI DI POSIZIONAMENTO PARAPETTI.

ALL'OCCORRENZA POTRANNO ESSERE POSIZIONATI DEI DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA OVE E QUANDO RITENUTI NECESSARI (PREVIO POSIZIONAMENTO IN LOCO ED IN TEMPO UTILE DI SEGNALETICA PROVVISORIA).

Qualora ritenuto opportuno/necessario, nei tratti interessati dai lavori, dovrà essere interdetto anche il transito pedonale al fine di garantirne la sicurezza e l'incolumità.

DISPONE

che il sig. **Sormani Daniele**, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Edile **C.S. S.A.S. Sormani Daniele** con sede a Monticello Brianza (LC) in via del Luciano Manara n.7, CF/P.IVA 04262670138, provveda a:

1. Installare e mantenere efficiente per tutto il periodo dei lavori la segnaletica prescritta dal “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” approvato con D.M. 10.07.2002, nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n 495;
2. **Posizionare idonea segnaletica di cantiere, di preavviso, di sosta e chiusura lungo entrambi i sensi di marcia nei tratti interessati, in modo tale da segnalare opportunamente l’area interessata dai lavori, oltre ad assumere tutte le misure e le precauzioni atte ad evitare qualsiasi pericolo a persone e a cose** (comprese anche i soggetti autorizzati ad accedere all’area interessata);
3. Garantire l’accesso in sicurezza ai frontisti nelle rispettive proprietà.
4. Nel caso i lavori siano sospesi, la strada dovrà essere libera da segnali, impedimenti e/o ingombri, fatti salvi quelli che indicano e segnalano la zona di cantiere;
5. **Pubblicizzare l’ordinanza in via Garibaldi ai residenti e soggetti autorizzati ad accedere all’area;**
6. Il manto stradale dovrà essere sempre tenuto in sicurezza dall’impresa esecutrice, che in caso di necessità, dovrà intervenire immediatamente;
7. Coprire la segnaletica in contrasto con quella richiesta dalla presente ordinanza nei periodi di tempo previsti;
8. Ripristinare la segnaletica originale al termine del periodo di efficacia della presente ordinanza;
9. Mettere in sicurezza, con oneri a proprio carico, l’area di cantiere, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
10. Effettuare il servizio di sorveglianza del cantiere e garantire l’efficienza della segnaletica per tutta la durata dei lavori;
11. **Che sia sempre consentito il transito ai mezzi di soccorso;**
12. I contravventori saranno puniti a norma del vigente Codice della Strada.
13. **L’Amministrazione Comunale è sollevata in ogni caso da responsabilità per danni a persone e/o a cose.**

La segnaletica temporanea viabilistica e di cantiere posta in loco deve essere posizionata chiara e leggibile anzitempo, in tempo utile, a carico dell’azienda esecutrice dei lavori. Il personale della Ditta incaricata deve garantire la fluidità e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale con l’impiego di apposito personale munito di idonei indumenti rifrangenti. Eventuali ostacoli devono essere, oltre che messi in sicurezza, anche segnalati e resi visibili da apposite lanterne funzionanti anche durante il periodo serale/notturno. Eventuali buche dovranno essere coperte da adeguate ed idonee piastre di metallo.

In caso di condizioni meteo avverse tali da impedire l’esecuzione dei citati lavori, la presente ordinanza esplicherà i propri effetti anche in date successive previa comunicazione agli Uffici Comunali competenti e collocazione in tempo utile della relativa segnaletica provvisoria.

Dispone altresì la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on-line del Comune di Barzanò e la trasmissione della presente all’Ufficio Tecnico Comunale, alla Stazione dei Carabinieri di Cremella e all’AREU.

AVVERTE

- La presente ordinanza non sostituisce autorizzazione alla manomissione del fondo stradale.
- Che a norma dell’art.3, comma 4, della Legge 07/08/90, n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/71, n.1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
- Che l’inottemperanza alla presente ordinanza comporterà, ove il fatto non costituisca reato, l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada;
- Che la Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di fare osservare la presente ordinanza.

SEGRETARIO COMUNALE
SCARPA MARIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.